

Pubblicato il 27/07/2021

**N. 01840/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00535/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Perron Cabus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza San Babila 4/A;

**contro**

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per l'annullamento**

del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 28/11/18, notificato il successivo 13/12/18 con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile;

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Trattenuta la causa in decisione con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Milano che ha disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il provvedimento si fonda su un unico episodio di guida in stato di ebbrezza alcolica, accertato dalla Polizia Stradale di Tortona, per il quale il ricorrente è stato successivamente condannato con il rito del patteggiamento.

Il provvedimento riferisce che, in sede di contraddittorio procedimentale, il ricorrente ha allegato il carattere occasionale dell'unico episodio di guida in stato di ebbrezza accertato a suo carico ed ha evidenziato che la visita medica disposta dal Prefetto nel 2016 ha certificato la sua idoneità alla guida per la categoria B.

Il provvedimento ha escluso la rilevanza di simili deduzioni, affermando che "il reato di pericolo posto in essere (e rispetto al quale lo stesso sig. -OMISSIS- ha richiesto il patteggiamento) evidenzia in capo al medesimo scarso senso di responsabilità, poiché ha esposto se stesso e la collettività alle conseguenze rischiose di una guida alterata, e induce a ritenere che il predetto non sia più in possesso dei requisiti di assoluta affidabilità e buona condotta, indispensabili per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi".

Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, nonché il difetto dei presupposti necessari per l'adozione della determinazione gravata, evidenziando che un unico ed isolato episodio di guida in stato di ebbrezza non vale a fondare il giudizio di inaffidabilità formulato dall'amministrazione.

Le censure sono fondate.

In particolare, il Tribunale, in coerenza con il proprio orientamento interpretativo (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 9 dicembre 2020, n. 2441), evidenzia che:

- il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto, rappresentando un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27.12.2017, n. 813, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18.7.2017, n. 826, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17.7.2017 n. 265, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10.7.2017, n. 8148);
- nel caso di specie, l'episodio in cui il ricorrente è stato controllato alla guida in uno stato di alterazione psicofisica è rimasto isolato, non essendo incorso in ulteriori condotte tali da ingenerare dubbi sulla sua idoneità all'uso delle armi, fatto che l'Amministrazione non ha tuttavia valutato;
- non solo il ricorrente, oltre ad avere riconosciuto l'assunzione di alcol, ha prodotto documentazione che conferma la sua astensione dall'abuso di alcolici e l'occasionalità dell'evento contestato dall'amministrazione;
- dalla singola violazione del codice stradale per guida alterata, non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi, laddove la motivazione addotta, come avvenuto nel caso di specie, non supporti adeguatamente un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato per l'ordine e la sicurezza pubblica, non rendendo infatti verosimile un giudizio prognostico circa la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 19.7.2018, n. 894, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 2.12.2013, n. 2640);
- va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte.

In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La considerazione della fattispecie complessiva conduce a ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

